

**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA**

**RICORSO**

Della cessata Sicilia Immobiliare S.r.L., con sede in Ragusa C.so Vittorio veneto N. 121, Cod. Fisc. E P. Iva: 01177690888, in persona del suo ex Liquidatore, e rappresentante ai soli fini fiscali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 comma 4, D. lgs. 175/2014, Pannuzzo Laura, nata a Ragusa il 7/2/1964, residente in Ragusa, V.le delle americhe, N. 95, Cod. Fisc.: PNNLRA64B47H163L, elettivamente domiciliata in Ragusa, Via G. Di Vittorio N. 63, presso il Dott. Rag. Cascone Giovanni (Pec: giovanni.cascone@pec.odcecragusa.it, Fax: 0932/683100), Cod. Fisc.: CSCGNN70R19H163E, iscritto al n. 267 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che lo rappresenta ed assiste in forza di procura in calce al presente atto,

**CONTRO**

Comune di Ragusa, in persona del Signor Sindaco, presso Ufficio Tributi  
Via M. Spadola N. 56, Ragusa

**PER L'ANNULLAMENTO**

Dell'Avviso di Accertamento N. 3607 pervenuto il 12/11/2018, relativo a  
TARSU anno 2012.

**FATTO**

Con l'Atto impugnato, il Comune di Ragusa accerta per il periodo 2013 imposta IMU in relazione ad un immobile di proprietà della Sicilia Immobiliare s.r.l. successivamente liquidata e cessata. Detto atto risulta legittimamente emesso esclusivamente in forza della disposizione contenuta nell'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 175/2014.



In conseguenza di quanto sopra, l'Ente Locale richiede per l'anno 2013 l'importo di Euro 448,00, irroga sanzioni per Euro 134,40, e calcola interessi moratori per Euro 9,08,.

#### MOTIVI

1) In via pregiudiziale si rileva carenza di motivazione dell'atto impugnato, dal momento che la lettura dello stesso non permette di avere contezza del motivo per cui l'odierno ricorrente sarebbe tenuto al pagamento della somma richiesta.

Ed in effetti l'atto non contiene alcuna indicazione, né in ordine alle ragioni giuridiche (non essendo a tal fine idonea la completa elencazione di tutta la normativa concernente il tributo riportata nella prima pagina dell'atto impugnato), né in ordine ad eventuali presupposti di fatto.

La palese carenza motivazionale illustrata rende totalmente illegittimo l'atto impugnato, essendo la motivazione elemento indispensabile per la validità dell'atto impositivo.

2) In via subordinata, nel merito, l'atto è assolutamente illegittimo osservato che, come è possibile evincere dal bilancio finale di liquidazione che si allega in copia, e che comunque è stato depositato presso la C.C.I.A.A. di Ragusa, nessuna somma è stata ripartita ai soci in sede di riparto finale. Pertanto, tenendo conto della natura giuridica della Società (Società a responsabilità limitata), non sussiste nessun interesse ad agire da parte dell'Ufficio impositore, circostanza che conduce alla totale infondatezza della pretesa impositiva.

3) Sulle sanzioni si rileva che l'illegittimità o l'infondatezza di cui ai punti precedenti si estende alle sanzioni irrogate.



P.Q.M.

si chiede che l'Onorevole Commissione Tributaria Provinciale adita voglia annullare integralmente l'atto impugnato, ivi compresa l'irrogazione delle sanzioni, con la condanna dell'Ente impositore alla restituzione di quanto il ricorrente fosse costretto a pagare, nelle more del giudizio, al solo fine di evitare atti esecutivi, vinte le spese.

Si chiede sin d'ora la discussione in pubblica udienza del presente ricorso.

Il Valore della lite è pari ad Euro 448,00

Si produrranno e verranno depositati nei termini:

- Copia dell'atto impugnato
- Copia visura storica società
- Copia piano di riparto

Riservato quant'altro.

Ragusa, li 12 dicembre 2018

PROCURA



Delego a rappresentarmi e assistermi nel presente giudizio ed in ogni sua fase e grado, anche di esecuzione, con ogni potere e facoltà, compresa specificatamente quella di notificare eventuali motivi aggiunti e di chiamare in causa terzi, il Dott. Rag. Cascone Giovanni, presso lo studio dello stesso eleggendo domicilio in Ragusa, Via G. Di Vittorio N. 63.

Firma

Certifico l'autenticità delle firma apposta dalla Signora Pannuzzo Laura nella

qualità di Legale rappresentante, ai soli fini fiscali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 comma 4, D. lgs. 175/2014, della cessata Sicula Immobiliare S.r.l.

Atto di Conformità

Ai sensi dell'Art. 22 comma 3 del D. Lgs. 546/1992, si attesta la conformità dell'esemplare che verrà depositato alla segreteria della Commissione all'originale notificato alla controparte.

Ragusa, li 12 dicembre 2018



CASONE GIOVANNI  
PER SICILIA IMMOBILIARE  
Via G. di Vittorio 63  
97100 RAGUSA (RG)

Postaraccomandata

AR

ID0153517162533 97100

97140 97100 RAGUSA 6 (RG)

1-PT012730

Posteitaliane

21.12.2018 09.25

Euro 006.50



Spett.le  
CASONE DI RAGUSA  
UFFICIO TRIBON  
Via M. SPADOLA 56  
97100 RAGUSA (RG)